



COMUNE DI FIAVÈ
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 8 DEL 29/07/2025
del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione della modifica del Regolamento Edilizio Comunale di Fiavé: modifica dell'articolo 4 - Composizione della commissione edilizia comunale

L'anno **duemilaventicinque** addì **29 - ventinove** - del mese **luglio** alle ore **20:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente, Bugoloni Beniamino**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| BERASI ANNA | Consigliere | Presente |
| BRESCIANI BARBARA | Consigliere | Presente |
| BRONZINI LUCA | Consigliere | Presente |
| BUGOLONI BENIAMINO | Sindaco | Presente |
| BURATTI DAVIDE | Consigliere | Presente |
| CALIARI EDDY | Consigliere | Presente |
| CALVETTI LUCA | Consigliere | Presente |
| CALZA MARIA PIA | Consigliere | Presente |
| CARLONI LUCA | Consigliere | Presente |
| FARINA ELISA | Consigliere | Presente |
| FRUNER ELIANA | Consigliere | Presente |
| FRUNER LORENA | Consigliere | Presente |
| ZAMBANINI GIUSEPPE | Consigliere | Assente |
| ZAMBOTTI ALESSANDRO | Consigliere | Presente |
| ZAMBOTTI NICOLA | Consigliere | Presente |

Consiglieri presenti: **14** (di cui favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **1**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Presidente, Bugoloni Beniamino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Relazione.

Premesso che con Deliberazione consigliere n° 7 di data 01/06/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Nuovo Regolamento Edilizio Comunale" veniva approvato il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Fivè redatto dall'arch. Emanuele Bernardi;

Richiamato l'art. 9 (*Commissione Edilizia comunale*), comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (*Legge Provinciale per il Governo del territorio*) ai sensi del quale:

b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

Richiamato l'art. 4 (*Composizione della commissione edilizia comunale*), comma 1, del vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01/06/2022, si sensi del quale:

1. *La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art.9 della Lp.P.15/2015 ed è composta da:*
 - a) dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica, con funzione di Presidente;*
 - b) da 3 membri designati dall'Amministrazione: almeno due tecnici laureati esperti in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
almeno un componente con specifica competenza professionale in materia giuridica;
 - c) dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, o suo delegato, in quanto componente di diritto ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.*

Ravvisata la necessità di provvedere all'adeguamento delle disposizioni di cui alla lettera d) del primo comma del vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 01/06/2022, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui all'art. 9 (*Commissione Edilizia comunale*), comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (*Legge Provinciale per il Governo del territorio*) riguardanti i membri elettivi che compongono la Commissione Edilizia Comunale, come di seguito riportato:

Membri di diritto:

- a) il Sindaco o l'assessore all'urbanistica che la presiede;*
- b) dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, o suo delegato, in quanto componente di diritto ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.*
- c) il Tecnico Comunale settore Edilizia Privata (senza diritto di voto);*

Membri elettivi, nominati dall'Amministrazione comunale, in possesso di specifiche competenze:

- d) *due componenti tecnici laureati, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, scelti tra architetti, ingegneri ed urbanisti, dei quali almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali.*
- e) *un componente tecnico laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza in materia edilizia/impiantistica/geotecnica/giuridica, scelto tra architetti, ingegneri, geologi, avvocati, geometri e periti edili ed iscritto al relativo collegio o albo professionale.*

Rilevato inoltre che l'Amministrazione comunale di Fivavé intende procedere, congiuntamente al Comune di Bleggio Superiore, alla nomina della Commissione Edilizia, a seguito dell'uniformazione dei rispettivi Regolamenti Edilizi;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche sopra descritte al Regolamento Edilizio comunale, composto da n. 79 articoli valutandolo, dopo attenta analisi, pienamente rispondente alle esigenze e finalità perseguite e quindi degno di essere accolto ed approvato, tenuto conto che lo stesso rispetta le disposizioni normative di settore;

Vista la L.P. 15/2015 ed il relativo regolamento urbanistico edilizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale del Comune di Fivavé approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 27.01.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 23.06.2015;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fivavé, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 23.07.2018 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 09.03.2023;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche al Regolamento Edilizio comunale nella formulazione che, composta da n 79 articoli allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto delle modifiche intervenute alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma del vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 01/06/2022, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui all'art. 9 (Commissione Edilizia comunale), comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge Provinciale per il Governo del territorio) riguardanti i membri elettivi che compongono la Commissione Edilizia Comunale, come di seguito riportato:

Membri di diritto:

- a) *il Sindaco o l'assessore all'urbanistica che la presiede;*
- b) *dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, o suo delegato, in quanto componente di diritto ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.*
- c) *il Tecnico Comunale settore Edilizia Privata (senza diritto di voto);*

Membri elettivi, nominati dall'Amministrazione comunale, in possesso di specifiche competenze:

- d) *due componenti tecnici laureati, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, scelti tra architetti, ingegneri ed urbanisti, dei quali almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali.*
 - e) *un componente tecnico laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza in materia edilizia/impiantistica/geotecnica/giuridica, scelto tra architetti, ingegneri, geologi, avvocati, geometri e periti edili ed iscritto al relativo collegio o albo professionale.*
3. Di precisare pertanto che con l'adozione del presente provvedimento, divenuto esecutivo, viene meno qualsiasi altra norma contraria alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento qui approvato;
 4. Di dare atto che il Regolamento in argomento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
 5. Di stabilire che al Regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;
 6. Si prende atto che, nel rispetto degli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione giunta n. 122 dd 28.12.2022, in capo al dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
 7. di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

8. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0), espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;

9. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

10. Di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

| Titolo | Nome File | Formato | Data |
|--|--|-----------------------|------------|
| Impronta | | | |
| Regolamento Edilizio Comunale Fiavé - Luglio 2025 | Regolamento Edilizio Comunale Fiavé - Luglio 2025 + ALLEGATO 1 ELENCO SITI SENSIBILI.pdf | DOCUMENTO INFORMATICO | 23/07/2025 |
| (AB940B315ACFCD2B78A36B9D6E52EFC7F2D4A2601DA0F1E8329F8FD86C54F3A3) | | | |
| ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA | PARERE_STU_2025_132.rtf.pdf.p7m | PARERE | 23/07/2025 |
| (99DD7B3E5A4A713A2391200D2120D41317DBB644FBE16E141DC6461A21E4840A) | | | |

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente,
Bugoloni Beniamino**

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 30/07/2025 al 09/08/2025, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 30/07/2025

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 30/07/2025

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**

